

Lettera circolare n. 14 del 22.11.2021

Novità esemplificative in materia di GREEN PASS *(Legge del 19 novembre 2021, n. 165)*

Gent.me aziende,

Il 20 novembre 2021, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge del 19 novembre 2021, n. 165** che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legislativo n. 127 del 2021.

La legge, circa l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro, introduce alcune misure importanti volte a **rendere più semplici le modalità di verifica del possesso del certificato verde**.

Vediamole nel dettaglio:

1

Tra le varie novità spicca che, **al fine di semplificare e velocizzare i controlli nei confronti dei lavoratori del settore pubblico e privato, sarà possibile, per i lavoratori stessi, su base volontaria, consegnare la predetta certificazione al proprio datore di lavoro.**

Il caso di specie rientra tra quelli, già codificati in materia di privacy, che consentono al Datore di Lavoro di trattare dati sensibili del lavoratore quando ciò avvenga per ottemperare a norme di legge e purché il trattamento non ecceda i limiti strettamente necessari: ovvero i files o le copie vanno conservati **con la massima cura e scrupolo** da utilizzare internamente solo a tale scopo, essendo il datore di lavoro responsabile della conservazione degli stessi.

2

Di rilevante portata risulta anche un'altra novità: la disposizione in questione prevede che, **per i lavoratori somministrati, la verifica del rispetto dell'obbligo di possedere ed esibire il green pass compete all'utilizzatore e che sia, invece, onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.**

EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc. 91097080682
Tel. & Fax. 085.4312223 – e-mail: efoe@edilformas.it

3

La legge di conversione fornisce anche ulteriori chiarimenti e novità per i Datori di Lavoro delle aziende private che abbiano **meno di quindici dipendenti** e per i quali, il comma 7 dell'art. 9-septies del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 prevedeva la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.

Le nuove modifiche stabiliscono, in primo luogo, **che i dieci giorni** entro cui poter sostituire il lavoratore sospeso in quanto privo del green pass **debbono intendersi esclusivamente come giorni lavorativi** e, in secondo luogo, che **la sostituzione non sia rinnovabile una sola volta ma più volte** sempre entro il limite attuale imposto per la fine dello stato di emergenza ossia il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l'Edilformas rimane a disposizione per informazione e/o indicazione.

Distinti saluti,


Il Presidente

PAOLO DI GIAMPAOLO



Il Vicepresidente

GIOVANNI PANZA



Il Direttore

MASSIMO PASSALACQUA

